

1881



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Roma, 09 GEN. 2019

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

→ All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 250199
Rif. Prot. Entrata nr. 249413
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.S. 728 – “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale”. **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e trasmessa con nota n. 10180 del 18 ottobre 2018.

Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica in questione negativamente verificata, per i motivi di seguito indicati.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del marchio “PPL – piccole produzioni locali”.

La relazione tecnica ipotizza una quantificazione dei costi pari a 30 mila euro per la parte grafica e a circa 2.000 euro per la registrazione. Tali costi sono sostenuti a valere sugli stanziamenti del capitolo 7326, pg.1 “Spese per la realizzazione di programmi speciali di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare” dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali del turismo.

La relazione tecnica, inoltre, asserisce che il capitolo 7326, pg. 1, che per l'anno 2019 non presenta alcuna disponibilità, verrà integrato delle necessarie risorse per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione e registrazione del marchio con le risorse derivanti dalla ripartizione

ew

dei fondi assegnati ai sensi della legge n. 499 del 1999, come rifinanziata dalla legge di bilancio 2019.

Al riguardo, si rappresenta innanzitutto che la tipologia di copertura proposta appare inidonea, in quanto aleatoria e contrastante con le disposizioni recate dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di copertura finanziaria delle leggi.

Pertanto, in relazione a tali oneri appare necessario apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma::

“6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 32 mila per l'anno 2019.”;

a) all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire la rubrica con la seguente *“Disposizioni finanziarie”;*

2. prima del comma 1 inserire il seguente comma: *“01. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 32 mila per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.”;*

3. Al comma 1, dopo le parole *“Dall'attuazione della presente legge”*, inserire le seguenti parole *“, ad eccezione dell'articolo 4,”*.

Conseguentemente, anche la relazione tecnica dovrà essere aggiornata in conformità alle modifiche del testo.

Infine, ai fini dell'ulteriore corso, occorre altresì che la relazione tecnica chiarisca se, oltre ai costi di istituzione del marchio, ci siano **ulteriori costi** ricorrenti legati al mantenimento della tutela del marchio; in tal caso, dovranno essere quantificati i relativi oneri ed indicata la corrispondente copertura.

Per quanto concerne il successivo **articolo 9**, lo stesso stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali esercitino il controllo per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della legge per il tramite dei Servizi veterinari e i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Inoltre, prevede che le amministrazioni competenti possano avvalersi di organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.


La relazione tecnica, dopo essersi limitata a ripetere il contenuto della norma, fornisce come unica informazione aggiuntiva la conferma che i compiti di controllo per l'accertamento delle infrazioni rientrano già tra le attività svolte dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, che ha

competenza sanzionatoria in materia di etichettatura, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessaria l'integrazione della relazione tecnica, per i profili già evidenziati nella nota prot. n. 227971 del 5 novembre 2018, con i seguenti chiarimenti:

- il Ministero della salute dovrà dare conferma che i Servizi veterinari e i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio possano espletare le attività di controllo previste dall'articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente;
- dovrà, poi, essere fornito un approfondimento dei profili finanziari relativi alla previsione secondo cui le amministrazioni competenti si possono avvalere degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento;
- si chiede, inoltre, un chiarimento circa il coordinamento con le competenze già esercitate dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di quelle attribuite agli enti territoriali dalla nuova norma in commento e in merito alle conseguenze di tale sovrapposizione in termini di oneri per la finanza pubblica. Andrebbe, infine valutato se integrare la norma *de qua* con i riferimenti di cui al citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Il Ragioniere Generale dello Stato



rw

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il disegno di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1, comma 1, individua le finalità e i principi della legge volti alla promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2, definisce come «piccole produzioni locali – PPL» i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini alla sede di produzione. **La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 2, comma 1, stabilisce che le disposizioni contenute nella legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2, prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possono avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole purché ottenute in conformità con le disposizioni della presente legge. **La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 3, reca disposizioni in ordine alla chiarezza e leggibilità dell'etichettatura recante la dicitura "PPL –piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività. Si prevedono obblighi in ordine alla conservazione della opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione, in accordo con la normativa europea. **La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 4, comma 1, istituisce con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il marchio "PPL -piccole produzioni locali". Il comma 2, stabilisce che la licenza d'uso del marchio è rilasciata, a titolo gratuito e su domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. I commi 3 e 4, prevedono le modalità di utilizzo del marchio. Il comma 5, disciplina la concessione del diritto di uso del marchio.

Per quanto concerne l'istituzione del marchio che la legge riserva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si ipotizza una quantificazione dei costi pari a 30 mila euro per la parte grafica e a circa 2.000 euro per la registrazione. Tali costi sono sostenuti a valere sugli stanziamenti a legislazione vigente del capitolo 7326 pg.1 "Spese per la realizzazione di programmi speciali di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali del turismo. **Il capitolo è alimentato con le risorse derivanti dalla ripartizione dei fondi assegnati ai sensi della legge n. 499 del 1999. La legge di bilancio**

2019 prevede il rifinanziamento della suddetta legge n. 499 del 1999 di 20 milioni di euro per il triennio 2019-2021. Le risorse stanziare sono allocate sul capitolo 7810 recante: "somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale" ed annualmente assegnate con decreto del ministero del tesoro sui capitoli di spesa individuati dalla stessa legge n. 499 del 1999, ivi incluso il capitolo 7326. Per l'anno 2019, pertanto il capitolo 7326 verrà integrato, in aggiunta agli interventi di spesa già previsti, delle necessarie risorse per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione e registrazione del marchio.

Per quanto concerne invece la concessione "uso a titolo gratuito" del predetto marchio a cura delle Regioni, la stessa rientra nella normale attività istituzionale degli uffici regionali al pari di altre attività similari, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5, comma 1, individua i luoghi dove può effettuare la somministrazione e vendita diretta dei PPL, ovvero presso l'azienda del produttore, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. **Il comma 2**, prevede la facoltà per i comuni, in caso di apertura di mercati alimentari locali, di riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. **Il comma 3**, contempla la facoltà per gli esercizi commerciali di dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle visibili. **La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 6, identifica i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature in materia di igiene degli alimentari e delle normative comunitarie. **La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 7, specifica i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, prevedendo che possano essere utilizzati, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso. **La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 8, comma 1, prevede la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, di istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL.

Al riguardo si evidenzia che la norma non impone alle Regioni l'obbligo di organizzare corsi di formazione ma ne stabilisce la facoltà, per cui le stesse Regioni **nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie ed in piena autonomia possono stabilire le risorse finanziarie da destinare alla organizzazione di detti corsi**. I suddetti corsi di formazione potrebbero in ogni caso essere oggetto di finanziamento nell'ambito delle specifiche misure di intervento dell'Unione europea attivate dalle singole regioni a valere sui fondi FEASR, FSE.

L'articolo 9, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali esercitino il controllo per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della legge e che le amministrazioni competenti possano avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento. Relativamente alle attività di controllo, le stesse rientrano tra quelle svolte dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, che ha competenza

sanzionatoria in materia di etichettatura, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 10, comma 1, prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, sia definito il «Paniere PPL» ovvero l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL. **La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 11, riporta la clausola di invarianza finanziaria.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



09 GEN. 2019

MW